DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30

Registri di cancelleria del tribunale

Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3) ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;

4) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;

5) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;

6) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;

7) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;

8) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;

9) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

10) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

11) ruolo generale delle esecuzioni;

12) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

13) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

14) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

15) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

16) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

17) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

18) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38;

19) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati ai numeri 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato.

Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1951, non più in vigore dal 2 gennaio 1992 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-30-registri-di-cancelleria-del-tribunale/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it